



Présidence de la Région  
Presidenza della Regione

Réf. n° - Prot. n. **23286**  
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta **26 Settembre 2012**

AL SIGNOR SINDACO DEL  
COMUNE DI  
11013 COURMAYEUR

AI SIGNORI SEGRETARI  
DEI PARTITI, MOVIMENTI E  
GRUPPI POLITICI DELLA  
VALLE D'AOSTA  
LORO SEDI

E p.c. AL SIGNOR QUESTORE DI  
11100 AOSTA

AL CAPO UFFICIO STAMPA  
SEDE

**OGGETTO: Elezione diretta del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio comunale dell'11 novembre 2012. Comunicazione politica e propaganda elettorale.**

In vista della prossima consultazione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Courmayeur dell'11 novembre p.v., si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni in ordine alla disciplina della propaganda elettorale e della comunicazione politica, in merito ai seguenti adempimenti prescritti dalla normativa vigente:

1. *Provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;*
2. *Divieto di comunicazione politica per le pubbliche amministrazioni;*
3. *Trattamento dei dati personali per attività di propaganda elettorale;*
4. *Uso di locali comunali;*
5. *Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale;*
6. *Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda;*
7. *Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili;*
8. *Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 1° novembre 2012;*
9. *Agevolazioni postali e fiscali;*
10. *Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici;*
11. *Inizio del divieto di propaganda.*

\*\*\*\*\*

.....  
Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile  
Collectivités locales  
Bureau électoral, contrôle des registres de la population, nationalité

Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile  
Enti locali  
Ufficio elettorale, vigilanza anagrafica e cittadinanza

11100 Aoste  
2, Place Manzetti  
téléphone +39016543727 +390165262266  
télécopie +390165235286

11100 Aosta  
P.zza Manzetti, 2  
telefono +39016543727 +390165262266  
telefax +390165235286

PEI entilocali-elettorale@regione.vda.it  
PEC eell\_prefettura\_vvff\_protectiv@pec.regione.vda.it

[www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)  
CF 80002270074

***1. Provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (legge 22 febbraio 2000, n. 28)***

Com'è noto, dalla data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, il 45° giorno antecedente quello della votazione (**giovedì 27 settembre p.v.**), e per tutto l'arco della campagna elettorale, la consultazione in oggetto è regolamentata, in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica, dalle disposizioni contenute nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, e nella delibera di attuazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 43/12/CSP del 15 marzo 2012, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale - Serie generale n. 68 del 21 marzo 2012. Per espressa indicazione contenuta nell'art. 18, comma 2, del citato provvedimento, la deliberazione trova applicazione per tutte le consultazioni elettorali comunali il cui svolgimento è previsto nel corso dell'anno 2012.

Raccomandando alla S.V. la puntuale osservanza delle prescrizioni sopra richiamate, si rammenta inoltre che tutte le segnalazioni relative alla violazione di tali norme devono, in ogni caso, essere comunicate tempestivamente alla predetta Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed al Comitato regionale per le comunicazioni della Valle d'Aosta, anche al fine di procedere all'emanazione di eventuali provvedimenti atti a ripristinare le condizioni di "par condicio" fra le forze politiche in competizione.

***2. Divieto di comunicazione politica per le pubbliche amministrazioni (art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28)***

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, **giovedì 27 settembre p.v.**, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Tanto premesso, si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale, con riferimento agli organi che rappresentano le amministrazioni e non ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Si precisa inoltre che l'art. 9 della citata legge, nell'intento di non ostacolare il regolare e doveroso servizio di comunicazione di utilità sociale, sottintende l'opportunità di riposare su equilibrio e correttezza degli amministratori, non solo nella scelta delle comunicazioni da consentire nel periodo elettorale, ma anche nelle forme e nei modi in cui tali comunicazioni devono essere effettuate. In tal senso vanno pertanto letti i riferimenti a "forme impersonali" ed alla "indispensabilità" dell'attività di comunicazione per l'assolvimento delle funzioni proprie.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto di comunicazione istituzionale, si ritiene che esso trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa. In tale contesto normativo, sono invece certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie a dare efficacia giuridica agli atti amministrativi.

Attesa la delicatezza della materia, si ricorda, inoltre, che l'art. 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 dispone che: *“Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di quelle emanate dalla Commissione e dall’Autorità sono perseguite d’ufficio da quest’ultima secondo le disposizioni del presente articolo.”*

**3. *Trattamento dei dati personali per attività di propaganda elettorale (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)***

Con riferimento alle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione della S.V. sui provvedimenti con cui il Garante per la protezione dei dati personali ne disciplina possibilità e modalità di utilizzo per iniziative di propaganda da parte di singoli candidati, partiti, organismi politici e comitati di promotori e sostenitori, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati. In particolare, si segnala il provvedimento a carattere generale del 7 settembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 212 del 12 settembre 2005, da ultimo richiamato nei provvedimenti 7 aprile 2011 *“Propaganda elettorale: le regole del Garante privacy”*, di cui alla Gazzetta ufficiale n. 87 del 15 aprile 2011, e 5 aprile 2012 recante *“Trattamenti dati per attività di propaganda elettorale – esonero dall’informativa”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012.

**4. *Uso di locali comunali (art. 9 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4 - artt. 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)***

Come anticipato con nota dell'Ufficio scrivente prot. n. 21865 dell'11 settembre u.s., si ricorda che, a norma dell'art. 9 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i Comuni, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti, dei movimenti, dei gruppi e dei candidati presenti nella competizione elettorale, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale già predisposti per conferenze e dibattiti, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i Comuni stessi.

**5. *Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (artt. 3-5 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975 n. 130)***

Dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione, nella circostanza **da martedì 9 ottobre a giovedì 11 ottobre p.v.**, la giunta comunale deve stabilire gli speciali spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale di coloro che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati (**propaganda elettorale diretta**), secondo quanto stabilito dall'art. 3 della legge 25 aprile 1975, n. 130. Al riguardo, si rammenta che gli spazi per la propaganda elettorale diretta devono essere assegnati d'ufficio, ad ogni lista ammessa, nella misura di m 1 di base per m 2 di altezza. Gli spazi eventualmente non assegnati rimarranno a disposizione del Comune.

Entro lo stesso termine, la giunta comunale provvede a stabilire e delimitare gli speciali spazi destinati alle affissioni di propaganda di coloro che non partecipano direttamente alla competizione elettorale (**propaganda elettorale indiretta**). Per tale tipologia di propaganda, il tabellone deve avere complessivamente la misura di m 4 di base per m 2 di altezza. Gli spazi, nella misura minima di m 0,70 di base per m 1 di altezza, saranno ripartiti tra i

fiancheggiatori delle varie liste, purché abbiano fatto pervenire alla S.V. apposita domanda **entro il termine perentorio di lunedì 8 ottobre 2012**, 34° giorno antecedente quello della votazione. Le istanze possono essere trasmesse al Comune in originale o via telefax; in alternativa, possono essere anticipate per via telegrafica o telematica, purché l'originale o il fax di conferma giunga prima che la giunta comunale si pronunci al riguardo. Entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni di ammissione delle candidature, la giunta comunale dovrà provvedere all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi alle liste ed ai gruppi di candidati partecipanti alla consultazione, secondo le modalità illustrate a pagina 11 della pubblicazione n. 2 "Calendario delle operazioni elettorali".

Si invita infine la S.V. a vigilare assiduamente sull'osservanza delle norme in materia di affissioni elettorali, in attuazione della circolare a carattere permanente del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi elettorali, n. 1943/V dell'8 aprile 1980.

***6. Inizio della propaganda elettorale: divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212)***

Si ricorda che dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da **venerdì 12 ottobre 2012**, la propaganda elettorale può essere effettuata solo negli appositi spazi messi a disposizione dai Comuni.

Si rammenta, inoltre, che sono vietati:

- il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, possono invece tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

***7. Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili (art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130)***

Nel medesimo periodo, e quindi da **venerdì 12 ottobre 2012**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Si rammenta al riguardo che, a norma del combinato disposto dell'art. 7 della sopra citata l. 130/1975, e dell'art. 49, comma 4, del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, recante modifiche al d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 concernente il regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, la propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco; o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni stessi.

***9. Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 1° novembre 2012***

Si rappresenta che le manifestazioni indette per la ricorrenza di Ognissanti del 1° novembre p.v., ricadenti nel periodo di svolgimento della campagna elettorale per la consultazione in oggetto, non costituiscono forma di propaganda elettorale, purché attinenti esclusivamente

alla ricorrenza medesima. I relativi manifesti, purché non riportino simboli di partiti o gruppi politici, vanno conseguentemente affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale.

***10. Agevolazioni postali e fiscali (artt. 17, 18 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515)***

Com'è noto, nei 30 giorni che precedono la votazione, **da venerdì 12 ottobre 2012**, sono accordate tariffe postali agevolate per gli invii di materiale di propaganda elettorale. Al riguardo, sul sito [www.poste.it](http://www.poste.it), potranno essere consultate le istruzioni diramate da Poste Italiane S.p.A. ai propri uffici territoriali e le modalità da osservare per usufruire di tali agevolazioni.

Si rammenta, altresì, che nei 90 giorni precedenti le elezioni sono previste agevolazioni fiscali per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi di affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva e di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali, per gli allestimenti e per i servizi commissionati da partiti, movimenti, liste e candidati connessi a manifestazioni elettorali.

***11. Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici (art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28)***

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione, e quindi **a partire da sabato 27 ottobre 2012**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato, ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sede di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali. Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, solo dopo la chiusura delle operazioni di votazione alle ore 22 di domenica 11 novembre p.v., nel rispetto del regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

***12. Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)***

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi **da sabato 10 novembre 2012** e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico e le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

É consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

\*\*\*\*\*

Nell'invitare la S.V. a vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente nota, si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento dovesse rendersi necessario.

Distinti saluti.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
(Tiziana VIBERTI)

CB/